

STATUTO

GALILEO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: FABRIANO AN VIA DELLE FORNACI
98

Numero REA: AN - 180865

Codice fiscale: 02351300427

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 03-08-2017 - Statuto completo	2
--	---

Allegato "B"
all'atto del 26 / 7 / 2017,
rep. 10686 / 5662

STATUTO – COOPERATIVA
TITOLO I
DENOMINAZIONE – SEDE – DURATA – SCOPI

Articolo 1 - Denominazione

La Cooperativa si denomina: "GALILEO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE" in sigla "GALILEO Soc. Coop. Sociale". Su deliberazione del Consiglio di Amministrazione la cooperativa potrà aderire accettandone gli statuti ad una o più delle associazioni nazionali di rappresentanza assistenza e tutela del movimento cooperativo riconosciute dal Ministero delle Attività Produttive ed ai relativi organismi periferici, provinciali e regionali nel cui territorio ha la propria sede sociale.
Su deliberazione del Consiglio di Amministrazione la cooperativa potrà altresì aderire ad altri organismi economici o sindacali che si propongono iniziative di attività mutualistiche cooperativistiche di lavoro o di servizio.

Articolo 2 - Sede

La Cooperativa ha sede in Fabriano.
Con delibera del Consiglio di Amministrazione essa può trasferire la sede sociale nel territorio nazionale nonché istituire e sopprimere sedi secondarie succursali agenzie e filiali fuori dalla propria sede sociale.

Articolo 3 - Durata

La durata della Cooperativa è fissata al 31 dicembre 2040, ma potrà essere prorogata a norma di legge ovvero la cooperativa potrà essere anticipatamente sciolta con deliberazione dell'Assemblea Straordinaria dei Soci.

TITOLO II
SCOPO - OGGETTO

Articolo 4 - Scopo

La Cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale e in rapporto ad essi agisce. Questi principi sono:

- la mutualità, la solidarietà, una giusta distribuzione dei guadagni, un lavoro non strutturato sullo sfruttamento, la priorità dell'uomo sul denaro, la democrazia interna ed esterna, l'impegno, l'equilibrio della responsabilità rispetto ai ruoli e anche la ricerca dell'utopia; operando secondo questi principi intende organizzare un'impresa che persegua, mediante la solidale partecipazione della base sociale e di tutto il gruppo sociale che ad essa fa riferimento;

- scopi sociali e educativi al fine di contribuire a realizzare nel movimento cooperativo una nuova economia della sobrietà e della fraternità, per far ciò la cooperativa si propone di svolgere in modo organizzato e senza fini di lucro una attività finalizzata al recupero e alla qualificazione umana, morale, culturale, professionale, nonché all'inserimento sociale, lavorativo di persone che si trovano in stato di bisogno, handicap o emarginazione.

Ciò attraverso l'utilizzo e la stabile organizzazione delle risorse fisiche, materiali e morali dei soci e dei terzi che, a qualsiasi titolo professionale, di volontariato o quali utenti, partecipino nelle diverse forme alla attività e alla gestione della cooperativa.

Per il raggiungimento degli scopi la Cooperativa è altresì impegnata a integrare, sia in modo permanente sia secondo contingenti opportunità la propria attività con quella di altre strutture cooperative, promuovendo e aderendo a consorzi e ad altre organizzazioni frutto dell'associazionismo cooperativo.

La Cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi.

Per il raggiungimento del suddetto scopo mutualistico i soci cooperatori instaurano con la cooperativa oltre al rapporto associativo anche un ulteriore rapporto mutualistico di lavoro. I criteri e le regole inerenti alla disciplina dei rapporti mutualistici tra la cooperativa ed i soci sono stabiliti da apposito regolamento interno predisposto nel rispetto del principio di parità di trattamento di cui all'art. 2516 del Codice Civile dagli amministratori e approvato dall'Assemblea Ordinaria dei soci stessi con le maggioranze previste per l'Assemblea Straordinaria.

Articolo 5 - Oggetto

La cooperativa si prefigge, nell'interesse generale della comunità, la promozione umana e l'integrazione sociale dei cittadini attraverso:

- lo svolgimento di attività diverse finalizzate esclusivamente all'inserimento sociale e lavorativo di persone svantaggiate ai sensi delle normative previste dalla legge 8 novembre 1991 n. 381 e legge 31 gennaio 1991 n. 59;
- la promozione e gestione dei corsi di formazione volti alla qualificazione umana, culturale e professionale, nonché alla formazione cooperativistica, anche con il contributo C.E.E. degli enti pubblici e privati in genere e/o di singoli.

Per raggiungere tali finalità la cooperativa può impegnarsi nella:

- costituzione e organizzazione di laboratori permanenti per la produzione o lavorazione o la vendita di articoli in stoffa, maglia, ceramica, peltro, plastica, resina, cuoio, legno, ferro, corda, vimini, carta, assumendo lavorazioni

in proprio o per conto di altre industrie;

- gestione di aziende agricole in proprietà o in affitto;
- gestione di attività di conservazione e trasformazione di prodotti agricoli in proprio o acquistati;
- gestione di lavorazioni agricole a favore di terzi anche con mezzi propri;
- gestione di attività di manutenzione di verde pubblico o privato;
- gestione di attività finalizzate alla commercializzazione dei propri prodotti;
- costituzione e organizzazione di ogni altra attività che si ritenga opportuna per il raggiungimento degli scopi sociali;
- acquisto o presa in affitto o in uso gratuito di aree, fabbricati, macchinari, automezzi, materiali, apparecchiature e strumenti di lavoro e quanto altro occorre alla cooperativa per le proprie attività aziendali e sociali;
- promozione e gestione di corsi di formazione di qualsiasi tipo per italiani e stranieri sia utilizzando fondi pubblici che attraverso finanziamenti privati;
- promozione, progettazione e gestione indagini conoscitive, studi e ricerche finalizzate anche allo sviluppo delle "fasce deboli" in genere;
- esecuzione e gestione di attività di facchinaggio svolto anche con l'ausilio di mezzi meccanici, tra cui anche i carrelli elevatori, o diversi (portabagagli, facchini, pesatori cui si applichino o meno disposizioni speciali di legge, facchini scali ferroviari, facchini doganali, facchini generici, accompagnatori di bestiame);
- esecuzione e gestione di trasporti di persone (tassisti, autonoleggiatori, vetturini, motoscafisti, barcaioli, gondolieri e simili) e/o di merci per conto terzi (autotrasportatori, auto-sollevatori, carrellisti, gruisti, trattoristi, escavatoristi e simili, trasportatori mediante animali e veicoli a trazione animale, trasportatori fluviali, lacuali, lagunari e simili);
- gestione e esecuzione di attività preliminari e complementari di:
 - a) facchinaggio, confezionamento, insacco, pesatura, legatura, accatastamento e disaccatastamento, pressatura, imballaggio, pulizie magazzini e piazzali, deposito colli e bagagli, presa e consegna, recapiti in loco, selezione e cernita con o senza incestamento, insaccamento o imballaggio, di prodotti ortofrutticoli, carta anche da macero, piume e materiali vari, mattazione e scuoiatura, abbattimento di piante destinate alla trasformazione in cellulosa o carta e simili;
 - b) trasporto ivi compresi lo scavo e la preparazione dei materiali da trasportare, giardinaggio e simili;
- gestione e esecuzione di attività accessorie alle precedenti come addetti al posteggio dei veicoli, pesatori, misuratori e simili;
- gestione e esecuzione di attività varie: servizi di guardia a terra o a mare o campestre; polizia e investigazioni private e simili; barbieri e affini; guide turistiche e simili; pulitori, netturbini, spazzacamini e simili; nonché attività di pulizia di edifici di qualsiasi genere pubblici e privati; stampa lito-tipografica e serigrafica;
- commercio all'ingrosso, al dettaglio, a domicilio, per corrispondenza e in qualsiasi altra forma di vendita consentita dalla legge;
- erogazione di servizi a privati, imprese e non e, in particolare a enti pubblici quali Comuni, Province, Regioni e A.S.U.R.;
- produzione, trasformazione, intermediazione, commercio al dettaglio, all'ingrosso ed in qualsiasi altra forma prevista dalla legge di prodotti alimentari e non alimentari, in particolare dei seguenti prodotti: generi alimentari, prodotti di panetteria e dolciumi, di latteria, pasticceria, frutta e verdura, pesce fresco, carne fresca e congelata di ogni specie di animale, prodotti ittici freschi, congelati o surgelati, prodotti per la pulizia della casa, della persona, del vestiario, profumeria, articoli per l'igiene e l'estetica della persona, casalinghi, fiori e piante, alimenti per cani, gatti e altri animali domestici, prodotti per l'agricoltura, giornali e riviste, libreria, accessori di abbigliamento e biancheria intima;
- impianto e/o esercizio e/o attività di gestione, in Italia o all'estero, di attività turistiche ed alberghiere, residence, campeggi, villaggi turistici, stabilimenti balneari, rifugi montani, sale da ballo, discoteche, locali notturni, bar, ristoranti, self-service, pub, paninoteche, mense esercitate nelle varie unità locali e somministrazione di alimenti e bevande al domicilio del consumatore; centri benessere e centri estetici; saloni di parrucchiere per donna e per uomo con attività di lavaggio, taglio, messa in piega, tintura, lisciatura e tutti gli altri servizi tecnici dell'attività di parrucchiere, palestre, piscine, impianti sportivi e pubblici esercizi in genere;
- gestione di strutture turistiche di terzi ovvero concessione in gestione di strutture turistiche di proprietà e/o già in gestione in proprio;
- gestione e/o organizzazione di attività di catering e organizzazione di eventi di qualsiasi genere, comprese mostre, fiere, congressi, concerti, matrimoni, banchetti ed intrattenimenti vari compresa l'animazione, anche turistica;
- gestione di attività di agenzia turistica ovvero di attività di tour operator ed e/o attività connesse;
- l'attività di gestione, conduzione, manutenzione di impianti ed attrezzature sportive, organizzare gare, campionati, tornei e manifestazioni sportive, nonché attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nello svolgimento delle discipline sportive;
- esercizio di attività agricole, zootecniche e forestali;

- gestione di attività e prestazione di prodotti e servizi relativi ai settori dell'informatica, della telematica e delle telecomunicazioni ivi compresa la commercializzazione dei prodotti, servizi e sistemi di telecomunicazione, multimediali ed elettronici di connessione e/o interconnessione alle diverse reti e la diffusione, attraverso le reti stesse, di informazioni di tipo culturale, tecnico, educativo, pubblicitario, di intrattenimento o di qualsiasi altro genere ed in qualsiasi formato;

- gestione, creazione, integrazione e prestazione di servizi ASP (Application Service Provider), di servizi per la mobilità, coordinamento e svolgimento di attività di Content Providers, prestazione di servizi di consulenza, di coordinamento ed integrazione a favore di altri Content Providers e tutti i relativi servizi annessi e connessi a tale attività inclusi la creazione e lo sviluppo di siti Web, linee coordinate e produzioni multimediali;

- gestione, sviluppo, distribuzione e commercializzazione di programmi software; realizzazione portali e siti web nonché realizzazione e commercializzazione, in proprio o attraverso terzi, di sistemi di commercio elettronico e di e-business e/o e-commerce;

- progettazione, costruzione e gestione di reti ed infrastrutture di telecomunicazioni via cavo, filo, radio, mezzi ottici che possano essere necessari o utili per installare e gestire dette reti;

- svolgimento di ogni attività che potrà ritenersi connessa o consequenziale alle precedenti in relazione a futuri sviluppi della tecnologia multimediale.

- acquisizione e commercializzazione di licenze, marchi, brevetti, know-how e, più in generale, di diritti di proprietà intellettuale, nonché acquisizione e/o cessione in godimento e/o locazione di aziende, rami di azienda, stabilimenti ed attrezzature che rientrino nell'ambito dell'attività sociale.

In ogni caso la società non potrà fornire assistenza nei campi professionali per i quali le leggi in vigore richiedano specifiche abilitazioni od iscrizioni ad albi od elenchi. La società potrà però avvalersi di professionisti, ove necessario od utile per lo svolgimento degli incarichi affidatigli.

- gestione e esercizio di laboratori fotografici per lo sviluppo, la stampa e la riproduzione di fotografie, diapositive, video in bianco e nero e/o a colori; realizzazione e stampa di gigantografie; realizzazione di riprese fotografiche e cinematografiche sia in interno che in esterno; commercializzazione e vendita di tali prodotti sia in Italia che all'estero;

- predisposizione, organizzazione e gestione di tutte le attività dirette o strumentali necessarie per l'esercizio delle funzioni delegate nel campo socio-sanitario-assistenziale ed educativo, rivolte agli anziani auto e non autosufficienti, agli inabili, ai minori sia su domanda individuale che all'interno di strutture specifiche quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: centri diurni anche integrati, centri socio educativi, case albergo, comunità alloggio, case di accoglienza, case di riposo, strutture protette ed RSA (residenze sanitarie assistite), centri di riabilitazione e lungodegenza, case di cura e reparti ospedalieri, servizi socio-sanitari strutturali a domicilio degli utenti, asili nido, nidi-famiglia, nidi aziendali, nonché la fornitura di attrezzature ed ogni altro articolo e / o materiale necessario all'esercizio di dette funzioni da parte dei citati soggetti;

- gestione diretta e/o indiretta, di centri diurni e residenziali ed altre strutture con carattere animativo-culturale e del tempo libero finalizzate al miglioramento della qualità della vita;

- assistenza domiciliare, anche integrata, in particolare a favore di portatori di handicap, anziani e minori nonché la gestione di servizi finalizzati al recupero ed al reinserimento nella collettività di soggetti svantaggiati economicamente e/o socialmente;

- inserimento ed accompagnamento al lavoro per disabili e/o persone svantaggiate;

- gestione servizi di ristorazione e conferimento pasti;

- gestione attività concernenti la promozione, l'organizzazione e la gestione di corsi di formazione, riqualificazione, aggiornamento professionale nell'ambito socio-sanitario-assistenziale e nel campo dell'amministrazione dei servizi pubblici e privati del settore ivi comprese la realizzazione di studi, ricerche e consulenze;

- gestione servizi per la gestione del calore;

- gestione servizi di gestione cimiteriale, pompe funebri e trasporti, cremazione;

- la somministrazione di alimenti e bevande di ogni genere; la preparazione e lavorazione di prodotti alimentari;

- esercizio/gestione attività di lavanderia e stireria in particolare: il lavaggio ad acqua e pulitura a secco di biancheria, maglieria, capi di abbigliamento in genere, articoli in pelle, renna e affini, tendaggi e tappezzeria; stiratura anche a vapore; tintura degli articoli sopra indicati.

La cooperativa può partecipare a gare di appalto e compiere tutte le operazioni necessarie per l'acquisizione e l'erogazione dei servizi stessi.

La cooperativa può inoltre svolgere qualunque altra attività comunque finalizzata al perseguimento dello scopo sociale, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria, pure necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali e comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti ai medesimi.

La società potrà costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale nonché adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della Legge 31.1.1992, n. 59 ed eventuali norme modificative ed

integrative.

Potrà, inoltre, emettere obbligazioni ed assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato, specie se svolgono attività analoghe e comunque accessorie all'attività sociale, con particolare riguardo alla facoltà di sostenere lo sviluppo di altre cooperative sociali con esclusione assoluta della possibilità di svolgere attività di assunzione di partecipazioni riservata dalla legge a cooperative in possesso di determinati requisiti, appositamente autorizzate e/o iscritte in appositi albi o elenchi.

Il Consiglio di Amministrazione è autorizzato a compiere le operazioni di cui all'articolo 2529 del codice civile alle condizioni e nei limiti ivi previsti.

La Cooperativa, inoltre, per stimolare e favorire lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, potrà istituire una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento approvato dall'Assemblea, per la raccolta di prestiti limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del raggiungimento dell'oggetto sociale. È in ogni caso esclusa ogni attività di raccolta di risparmio tra il pubblico.

TITOLO III

SOCI – AMMISSIONE – RECESSO - ESCLUSIONE

Articolo 6 – Soci

Il numero dei soci è illimitato. Non potrà comunque essere inferiore ai minimi previsti dalle leggi anche speciali eventualmente applicabili, in relazione alla concreta attività svolta.

Possono essere soci coloro che, non avendo interessi contrastanti con quelli della cooperativa, intendono perseguire gli scopi sociali.

Non possono in ogni caso divenire soci gli interdetti, gli inabilitati, i falliti non riabilitati nonché coloro che esercitano in proprio imprese identiche o affini con quella della cooperativa.

Possono essere soci cooperatori anche le persone giuridiche, pubbliche o private, nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo dell'attività delle cooperative sociali.

La responsabilità dei soci per le obbligazioni sociali è limitata all'ammontare delle azioni sottoscritte.

Articolo 6 bis – Soci volontari

Oltre ai requisiti previsti dall'art. 6 i soci volontari per essere accolti in una apposita sezione del libro soci debbono prestare la loro attività gratuitamente salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

Articolo 7 – Domanda di ammissione

Chi desidera diventare socio deve presentare domanda scritta all'organo amministrativo nella quale dichiarare di obbligarsi all'osservanza di questo statuto e delle deliberazioni degli organi sociali e nella quale indichi:

- a) nome, cognome, data di nascita, residenza, codice fiscale, indirizzo di posta elettronica, numero di telefono/fax;
 - b) l'indicazione dell'effettiva attività svolta, della condizione o capacità professionale;
 - c) l'impegno a conferire la propria opera per il conseguimento dello scopo sociale con le modalità e nei termini stabiliti dal regolamento interni in rapporto alla quantità di lavoro disponibile in cooperativa;
 - d) l'ammontare del capitale che propone di sottoscrivere che non dovrà comunque essere inferiore né superiore ai limiti di legge;
 - e) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto e i regolamenti sociali nonché di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- Se trattasi di persona giuridica oltre a quanto previsto nei precedenti punti la domanda di ammissione dovrà anche contenere le seguenti informazioni:
- f) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica, la sede legale, il codice fiscale, la partita IVA, l'indirizzo di posta elettronica certificata e il numero di fax;
 - g) la delibera dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda;
 - h) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.

Articolo 8 – Accoglimento / rigetto della domanda di ammissione

Il consiglio di amministrazione, accertata l'esistenza dei requisiti di cui all'articolo 6 e l'inesistenza delle cause di incompatibilità in detto articolo indicate, delibera sulla domanda.

In ogni caso l'ammissione di nuovi soci cooperatori deve essere coerente con la capacità della cooperativa di soddisfare gli interessi dei soci e compatibile con le strategie imprenditoriali della cooperativa medesima.

La deliberazione di ammissione dovrà essere comunicata all'interessato e annotata, a cura degli amministratori, nel libro soci.

In caso di rigetto della domanda di ammissione il consiglio di amministrazione dovrà, entro sessanta giorni, motivare la relativa deliberazione e comunicarla agli interessati, i quali potranno, entro sessanta giorni dal ricevimento di tale comunicazione, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea; quest'ultima delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua prossima successiva convocazione.

Gli amministratori devono riferire annualmente nella relazione al bilancio i criteri usati nella deliberazione di ammissione dei nuovi soci.

A seguito della deliberazione di ammissione del nuovo socio cooperatore con la quale si stabilisce il tipo di rapporto di lavoro che sarà instaurato fra la cooperativa e il nuovo socio cooperatore quest'ultimo aderisce in forma scritta alla relativa disciplina contenuta nel regolamento interno.

I soci hanno diritto ad avere copia dello statuto sociale e dei regolamenti interni, hanno altresì diritto ad accedere alle informazioni sulla società nei limiti e nei modi previsti dalla legge.

Articolo 9 – Obblighi dei soci

Tutti i soci dovranno versare il sovrapprezzo (di cui al successivo punto d) se e nella misura stabilita dall'Assemblea dei soci e sottoscrivere le azioni di cui al precedente articolo 8.

Di conseguenza sono obbligati:

- a) al versamento dell'importo delle azioni sottoscritte con le modalità e nei termini previsti dal successivo Articolo 22;
- b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- c) a contribuire al raggiungimento degli scopi sociali prestando la propria attività lavorativa in cooperativa in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili per la cooperativa stessa e comunque conformemente alle condizioni previste dal regolamento interno e/o da contratto;
- d) al versamento dell'eventuale sovrapprezzo determinato dall'assemblea dei soci ai sensi del terzo comma dell'art. 2528 del Codice Civile;
- e) a versare la tassa di ammissione eventualmente stabilita dal consiglio di amministrazione in misura comunque tale da non costituire ostacolo per l'ammissione di nuovi soci.

In particolare i soci cooperatori, oltre a quanto previsto nei precedenti punti sono altresì obbligati:

- f) a non aderire ad altre società che perseguano identici scopi sociali ed esplicino attività concorrente nonché a non prestare lavoro a favore di terzi esercenti imprese aventi oggetto uguale o analogo a quello della cooperativa salvo espressa autorizzazione del consiglio di amministrazione accordata in considerazione della tipologia di rapporto di lavoro instaurato e delle modalità di prestazione dello stesso nonché della quantità di lavoro disponibile in Cooperativa;
- g) a mettere a disposizione le proprie capacità professionali ed il proprio lavoro in relazione al tipo ed allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibile per la Cooperativa, secondo quanto previsto nell'ulteriore rapporto di lavoro instaurato e ferme restando le esigenze della Cooperativa stessa. In particolare i soci volontari, oltre a quanto previsto nei precedenti punti sono ulteriormente obbligati:
- h) a prestare la propria attività di volontariato nei modi e nei limiti di quanto previsto negli appositi regolamenti interni.

Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla Cooperativa.

Il socio è tenuto a comunicare qualsiasi altra variazione relativa alle informazioni comunicate in sede di domanda di ammissione o successivamente. Le suddette variazioni hanno effetto dal momento della loro comunicazione alla Cooperativa.

Articolo 10- Perdita della qualità di socio

La qualità di socio si perde per morte, recesso, esclusione fallimento.

Articolo 11 – Recesso del socio

Oltre che nei casi previsti dalla legge (art. 2437 c.c.), e fatto salvo quanto previsto per il socio sovventore, può recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non sia più in grado di partecipare all'attività volta al raggiungimento degli scopi sociali;
- c) il cui rapporto di lavoro sia stato momentaneamente sospeso per cause attinenti alla quantità di lavoro disponibile per la Cooperativa stessa ovvero per altri motivi, da specificarsi in dettaglio in apposito regolamento;
- d) che cessi in via definitiva il rapporto di lavoro con la Cooperativa-

Il recesso dei soci persone giuridiche è libero purché siano decorsi almeno due esercizi sociali dalla loro ammissione in cooperativa.

Il recesso dei soci volontari è libero.

Il recesso non può essere parziale.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata mediante raccomandata con avviso di ricevimento ovvero consegnata a mano alla Cooperativa. Il Consiglio di Amministrazione deve esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione e trasmettere non oltre i seguenti dieci giorni la relativa comunicazione al socio mediante raccomandata con avviso di ricevimento ovvero consegnata a mano; in caso di diniego il socio, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi al Collegio Arbitrale (Articolo 46).

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Per i rapporti mutualistici, il recesso implica lo scioglimento dell'ulteriore rapporto di lavoro e ha parimenti effetto dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda fatto salvo, per i soci cooperatori, il periodo di preavviso eventualmente previsto nel regolamento interno e/o nei contratti di lavoro instaurati. La decorrenza del preavviso ha effetto dalla data di invio/consegna della domanda di recesso da parte del socio cooperatore, fatta salva la facoltà degli amministratori di esonerare, in tutto o in parte, il socio recedente dall'obbligo di preavviso.

Lo scioglimento del rapporto sociale per recesso qualora il socio fosse membro del consiglio di amministrazione costituisce giusta causa di revoca.

Articolo 12 – Esclusione

L'esclusione sarà deliberata dal Consiglio di Amministrazione, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti dei soci cooperatori e volontari:

- a) che abbiano perso i requisiti di ammissibilità e/o non siano più in condizioni, per qualsiasi causa di partecipare al conseguimento degli scopi sociali;
- b) che vengano a trovarsi in una condizione di incompatibilità prevista dal precedente articolo 6;
- c) che fruiscono delle prestazioni pensionistiche di anzianità o di vecchiaia o che siano comunque in possesso dei requisiti di legge per avere diritto al trattamento di pensione di vecchiaia, fatta salva diversa e motivata deroga da parte del Consiglio di Amministrazione ;
- d) che non ottemperino alle obbligazioni derivanti dal presente statuto, dai regolamenti interni, dalle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali o dal rapporto mutualistico con gravi inadempienze, anche disciplinari, che non consentano la prosecuzione del rapporto sociale;
- e) che, senza giustificato motivo e pur dopo formale sollecitazione e diffida, si rendano morosi o nel versamento del capitale sociale sottoscritto o nel pagamento dei debiti eventualmente contratti con la cooperativa a qualsiasi titolo;
- f) che, senza giustificato motivo, si rifiutino di prestare la propria attività lavorativa o che nell'esecuzione di quest'ultima violino gli obblighi previsti dal regolamento interno e/o da contratto con gravi inadempienze ai sensi dell'art. 1453 e successivi del Codice Civile;
- g) che abbiano comunicato le proprie dimissioni dal rapporto di lavoro o che abbiano risolto tale rapporto con la Cooperativa per mutuo consenso salva in questi casi la facoltà del Consiglio di Amministrazione di astenersi dal deliberare l'esclusione in considerazione delle caratteristiche del rapporto di lavoro risolto, dei motivi della sua risoluzione nonché delle esigenze dell'impresa sociale;
- h) che avendo instaurato un ulteriore rapporto di lavoro subordinato subiscano un licenziamento per motivi disciplinari, per giusta causa o giustificato motivo soggettivo;
- i) il cui ulteriore rapporto di lavoro diverso da quello subordinato sia risolto dalla cooperativa per loro inadempienza;
- j) che non rispettino uno o più obblighi di cui al precedente articolo nove o che svolgano o tentino di svolgere attività in concorrenza o contraria agli interessi sociali;
- k) che vengano condannati con sentenza penale irrevocabile per reati la cui gravità renda improseguibile il rapporto sociale;
- l) si rendano responsabili di fatti morali talmente gravi da rendere improseguibile il rapporto sociale;
- m) in qualunque modo danneggino o tentino di danneggiare moralmente o materialmente la cooperativa o fomentino dissidi o disordini tra i soci;

Prima di deliberare l'esclusione, nei casi di gravi inadempienze ai suoi obblighi, il consiglio di amministrazione dovrà contestare le inadempienze al socio medesimo assegnandogli un termine non inferiore a 5 (cinque) giorni per presentare giustificazioni scritte.

L'esclusione ha effetto con il ricevimento della comunicazione del relativo provvedimento.

Lo scioglimento del rapporto sociale per esclusione determina la risoluzione, con la stessa decorrenza, anche dell'ulteriore rapporto di lavoro instaurato (rapporto mutualistico) salva diversa e motivata deliberazione del consiglio di amministrazione.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al Tribunale non oltre il termine di 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione

Lo scioglimento del rapporto sociale per esclusione qualora il socio fosse membro del consiglio di amministrazione costituisce giusta causa di revoca.

Articolo 13 – Comunicazioni

Le deliberazioni prese in materia di recesso e esclusione devono essere comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o mediante consegna a mano con rispettiva ricevuta.

Articolo 14 – Rimborso delle azioni

I soci receduti o esclusi hanno soltanto diritto al rimborso delle somme effettivamente versate per liberare le azioni sottoscritte, aumentate di quelle eventualmente ad essi attribuite per rivalutazione e/o per ritorno ai sensi

delle norme del presente statuto.

La liquidazione della partecipazione sociale avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale fra la cooperativa e il socio diventa operativo eventualmente ridotta in proporzione delle perdite imputabili al capitale e comunque in misura mai superiore all'importo di cui al comma precedente.

La liquidazione della partecipazione sociale comprende anche il rimborso dell'eventuale sovrapprezzo versato alle condizioni previste dall'art. 2535 secondo comma del Codice Civile.

Il pagamento deve essere effettuato entro 180 (centottanta) giorni dall'approvazione del bilancio salvo il diritto di ritenzione spettante alla cooperativa fino a concorrenza di ogni proprio eventuale credito liquido.

Per le azioni assegnate al socio cooperatore ai sensi dell'art. 2545- sexies del Codice Civile la liquidazione o il rimborso unitamente agli interessi legali può essere corrisposto in più rate entro il termine di cinque anni.

Ai sensi dell'art. 2536 del Codice Civile il socio che cessa di far parte della società risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati per un anno dal giorno in cui il recesso o l'esclusione si è verificato.

Articolo 15 – Morte del socio

In caso di morte del socio gli eredi legatari hanno diritto al rimborso delle azioni nella misura e con le modalità previste nel precedente articolo 14, nonché al pagamento dei dividendi maturati con riferimento all'esercizio nel corso del quale si sia verificata la morte.

Gli eredi del socio defunto sono altresì responsabili verso la società nello stesso modo e negli stessi termini previsti dall'ultimo comma del precedente articolo 14.

Articolo 16 – Richiesta di rimborso

I soci receduti o esclusi e gli eredi o legatari del socio defunto dovranno richiedere per iscritto il rimborso delle azioni loro spettanti entro e non oltre l'anno dalla scadenza dei centottanta giorni indicati rispettivamente nei precedenti articoli 14 e 15.

Gli eredi del socio defunto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione della quota, idonea documentazione ed atto notorio o dichiarazione sostitutiva comprovanti che essi sono gli aventi diritto alla riscossione e la nomina di un unico delegato alla riscossione medesima.

Le azioni per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto e quelle comunque non rimborsate saranno devolute al fondo di riserva straordinaria.

TITOLO IV SOCI SOVVENTORI

Articolo 17 - Soci sovventori

Qualora vengano costituiti dalla Cooperativa con deliberazione dell'Assemblea Ordinaria i fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione od il potenziamento aziendale di cui all'art. 4 L. n. 59/92 al fine di agevolare il conseguimento degli scopi sociali e la realizzazione dell'oggetto, possono essere ammessi soci sovventori sia persone fisiche che persone giuridiche nei limiti previsti dalle vigenti leggi.

Si intende per socio sovventore quel socio che investe capitali nell'impresa non avvalendosi delle prestazioni istituzionali di quest'ultima.

Chi intende diventare socio sovventore dovrà presentare al Consiglio di Amministrazione apposita domanda scritta contenente:

- nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza ovvero, in caso di persona giuridica, denominazione sociale e sede legale;
- numero delle azioni di sovvenzione che intende sottoscrivere;
- impegno ad osservare il presente statuto e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali della Cooperativa;
- ogni altra ed eventuale indicazione stabilita dall'Assemblea che delibera l'emissione delle azioni di sovvenzione.

Sull'accettazione della domanda è competente a deliberare il Consiglio di Amministrazione che provvede all'annotazione nell'apposito Libro dei Soci Sovventori.

I soci sovventori sono obbligati al versamento delle azioni sottoscritte con le medesime modalità e negli stessi termini previsti per il versamento delle azioni dei soci cooperatori come previsto dal successivo Articolo 22, nonché all'osservanza dello statuto e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

Il tasso di remunerazione dei conferimenti dei soci sovventori potrà essere maggiorato rispetto a quello dei soci cooperatori nella misura massima consentita dalla legge.

Il socio sovventore ha diritto di recedere dalla Cooperativa:

- nei casi previsti dall'art. 2437 del Codice Civile;
- in qualsiasi momento una volta decorso il periodo minimo di durata del suo conferimento; detto periodo dovrà essere (eventualmente) stabilito dall'Assemblea che delibera l'emissione delle azioni di sovvenzione.

Il recesso va comunicato per iscritto al Consiglio di Amministrazione tramite raccomandata con ricevuta di ritorno ovvero consegnata a mano ed avrà effetto negli stessi termini stabiliti per il recesso del socio cooperatore.

Al socio sovventore receduto spetterà il rimborso delle azioni da liquidarsi con le stesse modalità previste per il

rimborso delle azioni del socio cooperatore in misura comunque non superiore a quanto effettivamente versato per liberare le azioni sottoscritte eventualmente aumentato per rivalutazione.

Le somme eventualmente versate a titolo di sovrapprezzo sono rimborsabili alle condizioni previste dall'art. 2535 secondo comma del Codice Civile.

A ciascun socio sovventore non potranno essere attribuiti più di cinque voti qualunque sia l'ammontare del conferimento effettuato e comunque potranno votare solo quei soci sovventori che alla data dell'assemblea siano iscritti da almeno tre mesi nell'apposito libro.

Fermo quanto sopra a ciascuno socio sovventore è attribuito un voto ogni 25.000 (venticinquemila) euro di capitale sociale.

I soci sovventori persone fisiche e i rappresentanti dei soci sovventori persone giuridiche possono essere nominati amministratori fatto salvo il rispetto dei limiti di cui all'art. 2542 del Codice Civile.

In caso di riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite il capitale dei soci sovventori sarà ridotto dopo quello degli altri soci.

In caso di liquidazione della cooperativa le azioni dei soci sovventori hanno diritto di prelazione nel rimborso alle quote dei soci cooperatori.

Il rapporto con i soci sovventori sarà disciplinato in conformità alla normativa vigente in materia da apposito regolamento approvato dall'assemblea ordinaria dei soci.

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto la disciplina delle azioni di sovvenzione è disposta in conformità alla vigente normativa da apposito regolamento approvato dall'assemblea ordinaria dei soci.

TITOLO V

TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO DEI SOCI COOPERATORI

Articolo 18 – Trattamento economico dei soci cooperatori

Nei rapporti mutualistici sarà rispettato tra i soci il principio della parità di trattamento.

I soci cooperatori riceveranno un trattamento economico complessivo proporzionato alla quantità e qualità del lavoro prestato e comunque non inferiore ai minimi previsti per prestazioni analoghe dalla contrattazione collettiva nazionale del settore o della categoria affine ovvero per i rapporti di lavoro diversi da quello subordinato in assenza di contratti o accordi collettivi specifici ai compensi in uso per prestazioni analoghe rese in forma di lavoro autonomo.

Ai soci cooperatori si applicano le forme assicurative, di previdenza ed assistenza sociale secondo le norme previste dal DPR n. 602/70 e successive modificazioni. La cooperativa è responsabile del pagamento dei contributi anche per la quota di essi a carico dei soci salvo il diritto di rivalsa nei confronti di questi ultimi.

Articolo 19 – Regolamento Interno

Il regolamento previsto dal precedente Articolo 4 disciplina tra l'altro: la tipologia dei rapporti di lavoro; il richiamo ai contratti collettivi applicabili; le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative da parte dei soci cooperatori in relazione all'organizzazione aziendale della cooperativa e ai profili professionali dei soci stessi; il richiamo alle normative di legge vigenti per i rapporti di lavoro diversi dal quello subordinato.

Articolo 20 – Piano di crisi aziendale

L'assemblea può deliberare in favore dei soci cooperatori trattamenti economici ulteriori rispetto a quello minimo stabilito dal regolamento interno da erogarsi a titolo di maggiorazione retributiva secondo modalità stabilite in accordi collettivi stipulati fra le associazioni nazionali del movimento cooperativo e le organizzazioni sindacali dei lavoratori.

In momenti di particolare difficoltà per la salvaguardia dei livelli occupazionali l'assemblea ordinaria avrà la facoltà di deliberare un piano di crisi aziendale ove si preveda la possibilità di riduzione temporanea dei trattamenti economici dei soci cooperatori nonché la facoltà di deliberare nell'ambito di tale piano forme di apporto anche economico alla soluzione della crisi da parte degli stessi soci entro i limiti e nei modi consentiti dalle vigenti disposizioni di legge in materia. Il regolamento interno può definire i parametri di carattere economico, produttivo e finanziario in presenza dei quali l'Assemblea può dichiarare lo stato di crisi aziendale e stabilire le misure da adottare per farvi fronte.

TITOLO VI

PATRIMONIO SOCIALE – AZIONI

Articolo 21 – Patrimonio sociale

Il patrimonio della società è costituito:

a) dal capitale sociale che è variabile :

- da un numero illimitato di azioni nominative ciascuna del valore nominale di euro 25 (venticinque) sottoscritte dai soci cooperatori e volontari;

- dalle azioni nominative sottoscritte dai soci sovventori ciascuna del valore di euro 500 (cinquecento) destinate ai fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale di cui all'art. 4 L. n. 59/92;

b) dal fondo di riserva legale;

c) da eventuali riserve straordinarie indivisibili;

d) dall'eventuale fondo di riserva per sovrapprezzo azioni;
e) da ogni altro fondo di riserva indivisibile costituito o previsto per legge.
Sono ammessi conferimenti, oltre che di denaro, di beni in natura e di crediti ai sensi degli articoli 2342 e 2343 del Codice Civile sia da parte dei soci cooperatori che finanziatori.
Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa con il suo patrimonio e conseguentemente i soci nei limiti delle azioni sottoscritte ed eventualmente rivalutate.
Le riserve comunque costituite sono indivisibili e non possono essere distribuite fra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento.

Articolo 22 – Azioni dei soci cooperatori

Le azioni dei soci cooperatori e volontari sono nominative e devono essere sottoscritte dagli stessi immediatamente dopo la ricevuta comunicazione della delibera di ammissione e i relativi importi devono essere versati nel modo seguente:

- euro 25 (venticinque) all'atto della sottoscrizione;
- il restante nei termini stabiliti dal Consiglio di Amministrazione.

Nessuno socio cooperatore o volontario può essere intestatario di tante azioni il cui valore nominale superi il limite massimo consentito dalla legge.

La riduzione di capitale sociale della cooperativa in conseguenza di perdite comporterà la riduzione del valore nominale delle azioni dei soci nel seguente ordine: azioni sottoscritte dai soci cooperatori e dai soci volontari; azioni sottoscritte dai soci sovventori.

Con riferimento a qualsiasi tipo di azioni la cooperativa avrà la facoltà di non emettere i relativi titoli ai sensi dell'art. 2346 primo comma del Codice Civile.

Articolo 23 – Vincoli sulle azioni e loro alienazione

Le azioni sottoscritte dai soci cooperatori e volontari non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli e neppure essere cedute con effetto verso la cooperativa senza la preventiva autorizzazione scritta del Consiglio di Amministrazione e si considerano vincolate a favore della cooperativa a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni che i soci contraggono con la medesima.

Il socio cooperatore o volontario che intenda trasferire le proprie azioni deve darne comunicazione al Consiglio di Amministrazione mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno ovvero consegnata a mano; decorso tale termine il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la cooperativa deve iscrivere nel libro soci l'acquirente salvo comunque questi abbia i requisiti per divenire socio cooperatore previsti dal presente statuto.

Il provvedimento che nega al socio cooperatore o volontario l'autorizzazione alla cessione della propria partecipazione sociale deve essere motivato; contro il diniego il socio entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione innanzi al Tribunale.

Articolo 24 – Le azioni di sovvenzione

Le azioni di sovvenzione sono liberamente trasferibili per atto tra vivi; tuttavia al momento della loro emissione l'assemblea avrà la facoltà di stabilire qualora lo ritenesse opportuno eventuali condizioni alle quali subordinare la loro trasferibilità.

TITOLO VII

GESTIONE SOCIALE – BILANCIO

Articolo 25 – Bilancio d'Esercizio

L'Esercizio Sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del bilancio, previo esatto inventario, da compilarsi entrambi con i criteri di oculata prudenza ed applicando le disposizioni di legge in materia.

Nel bilancio devono essere riportati separatamente i dati dell'attività svolta con i soci distinguendo eventualmente le diverse gestioni mutualistiche.

Il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale (se nominato) documentano nella nota integrativa la condizione di prevalenza ai sensi dell'art. 2513 del Codice Civile.

Gli amministratori nel caso in cui si avvedano della possibile modificazione relativa al requisito di prevalenza è necessario informino l'assemblea sulle prospettive e possibilità della cooperativa.

Il Consiglio di Amministrazione nella relazione di cui all'art. 2428 del Codice Civile:

- deve indicare i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi statutari in conformità con il carattere cooperativo della società;
- deve illustrare le ragioni delle determinazioni adottate con riguardo all'ammissione di nuovi soci;
- deve illustrare l'andamento dell'attività della cooperativa anche nei suoi risvolti sociali con particolare riguardo ai benefici prodotti a vantaggio dei soci, di persone non soci e della comunità tutta;
- deve esprimere una fondata valutazione sulla pertinenza dell'attività svolta dalla cooperativa rispetto alle finalità enunciate statutariamente.

Il bilancio deve essere presentato all'Assemblea per l'approvazione entro centoventi giorni dalla fine

dell'esercizio sociale ovvero entro centottanta giorni nel caso in cui la cooperativa sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato o quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della cooperativa medesima come previsto dall'articolo 2364 del Codice Civile; in caso di dilazione del termine il Consiglio di Amministrazione ne segnala le ragioni nella relazione di cui all'art. 2428 del Codice Civile. Il bilancio unitamente a quanto altro previsto dalla legge deve essere depositato nella sede sociale affinché i soci ne possano prendere visione almeno quindici giorni prima della relativa assemblea.

Articolo 26 – Destinazione risultato di esercizio e ristorni

L'assemblea che approva il bilancio può deliberare su proposta del consiglio di amministrazione il riconoscimento ai soci cooperatori di un trattamento economico ulteriore rispetto a quello minimo da erogarsi a titolo di ristorno ai sensi dell'art. 2545 – sexies del Codice Civile e del successivo Articolo 27. In tal caso l'assemblea provvede a ratificare lo stanziamento dei trattamenti a titolo di ristorno operato dal consiglio di amministrazione o stabilito dall'apposito regolamento interno.

La stessa assemblea che approva il bilancio delibera sulla distribuzione degli utili annuali al netto di tutte le spese e costi pagati o da pagare compresi gli ammortamenti destinandoli come segue:

- a) non meno del 30% al fondo di riserva legale indivisibile anche ai fini e per gli effetti di cui all'art. 12 della Legge 16/12/1977 n. 904;
- b) al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della Legge n. 59/92 e successive modificazioni nella misura del 3%;
- c) all'eventuale aumento gratuito del capitale sottoscritto e versato nei limiti consentiti dalla legge in materia per il mantenimento dei requisiti mutualistici ai fini fiscali;
- d) un dividendo ai soci cooperatori, in misura non superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato qualora sussistano le condizioni di cui all'art. 2545 – quinquies secondo comma del Codice Civile;
- e) un dividendo ai soci sovventori comunque in misura non superiore a due punti in più rispetto al limite massimo di cui alla precedente lettera d) qualora si tratti di soci cooperatori;
- f) una eventuale quota al fondo di riserva straordinaria indivisibile anche ai fini e per gli effetti di cui all'art. 12 della Legge 16/12/1977 n. 904.

In deroga a quanto sopra stabilito l'assemblea potrà deliberare di destinare tutti gli utili di esercizio al fondo di riserva legale indivisibile ad eccezione di quelli da destinarsi conformemente alle disposizioni di legge per il mantenimento dei requisiti mutualistici ai fini fiscali.

Articolo 27 - Ristorni

L'attribuzione del ristorno ai soci cooperatori viene effettuata su proposta del consiglio di amministrazione proporzionalmente alla quantità e qualità del lavoro prestato nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente nonché dalle disposizioni del presente statuto.

Il ristorno è ripartito tra i soci cooperatori riconoscendo loro una somma percentuale calcolata sulla retribuzione relativa alle ore di lavoro effettivamente prestato.

Ai fini di cui sopra per retribuzione si intende quanto corrisposto ai soci cooperatori in applicazione dei CCNL, dei contratti integrativi nonché a titolo di elementi integrativi individuali limitatamente alle somme imponibili ai fini contributivi.

Il ristorno può essere attribuito ai soci cooperatori:

- a) mediante integrazione delle retribuzioni complessive;
- b) mediante aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato tramite emissione ed assegnazione gratuita di nuove azioni ordinarie.

TITOLO VIII

ORGANI SOCIALI

Articolo 28 – Organi della società

Sono organi della società:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Collegio Sindacale nei casi in cui la legge lo preveda obbligatorio oppure quando l'Assemblea deliberi la sua nomina nonostante la non obbligatorietà.

Sezione I

ASSEMBLEA DEI SOCI

Articolo 29 – DECISIONI DEI SOCI

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge e dal presente statuto.

L'assemblea inoltre delibera quando ricorrano i presupposti di cui all'ultimo comma del presente articolo.

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.

L'assemblea (sia ordinaria che straordinaria) è convocata dagli Amministratori mediante avviso contenente l'indicazione delle materie da trattare nonché del luogo della data e dell'ora della prima e della seconda convocazione; la seconda convocazione non deve essere fissata nello stesso giorno della prima.

L'avviso di convocazione dovrà essere affisso presso la sede sociale e comunicato ai soci almeno dieci giorni prima dell'adunanza dell'assemblea mediante lettera raccomandata postale o a mano consegnata agli stessi o spedita – al domicilio di questi risultante dal Libro Soci – con avviso o ricevuta di ricevimento.

La convocazione può essere effettuata sempre nei richiamati termini anche con altri mezzi – fax, posta elettronica certificata, posta elettronica) sempre che sia provato che il socio ne abbia avuto ricezione.

Il Consiglio di Amministrazione potrà a sua discrezione e in aggiunta a quelle obbligatorie stabilite dal precedente comma usare qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere tra i soci l'avviso di convocazione delle assemblee.

In mancanza dell'adempimento della suddetta formalità l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto, la maggioranza degli amministratori e dei sindaci effettivi. Tuttavia in tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato e dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti degli organi amministrativi e di controllo non presenti.

In deroga all'art. 2363 del Codice Civile l'Assemblea può essere convocata in luogo diverso dalla sede sociale purché nel territorio regionale.

Essa deve essere convocata ogni sei mesi per valutare la relazione del Consiglio di Amministrazione sugli stadi di attuazione dei programmi di cui al punto 1 del successivo Articolo 29 nonché entro centoventi ovvero centottanta giorni (come previsto dal precedente Articolo 25) dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio.

L'Assemblea si riunisce inoltre quante volte il Consiglio di Amministrazione lo creda necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto con indicazione delle materie da trattare dal Collegio Sindacale o da tanti soci che rappresentino almeno un decimo dei voti spettanti a tutti i soci; in questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro venti giorni dalla data della richiesta.

Articolo 30 – Assemblea Ordinaria

L'Assemblea Ordinaria:

1. approva i programmi pluriennali e il programma annuale dell'attività sociale con relativo bilancio di previsione;
 2. approva il bilancio consuntivo con la relazione del Consiglio di Amministrazione di cui all'Articolo 25 del presente statuto;
 3. delibera l'eventuale erogazione dei ristorni ai soci cooperatori su proposta del Consiglio di Amministrazione come previsto dall'Articolo 25 del presente statuto;
 4. provvede alla nomina degli amministratori previa determinazione del loro numero e della durata del loro mandato nonché alla loro revoca (fatta salva l'eventuale riserva di nomina a favore di sottoscrittori di azioni di sovvenzione);
 5. determina la misura dei compensi da corrispondersi agli amministratori per la loro attività collegiale;
 6. provvede alla nomina se obbligatoria per legge ovvero se ritenuta comunque opportuna (nonché alla revoca qualora ne ricorrano i presupposti) dei componenti del Collegio Sindacale, elegge, tra questi, il Presidente e fissa i compensi loro spettanti;
 7. conferisce e revoca, sentito il Collegio Sindacale se nominato, l'incarico di controllo contabile e determina il corrispettivo relativo all'intera durata dell'incarico ai sensi dell'art. 2409 – quater del Codice Civile;
 8. delibera sulla responsabilità degli amministratori, dei sindaci e del soggetto incaricato del controllo contabile ai sensi dell'art. 2409-bis del Codice Civile;
 9. approva tutti i regolamenti interni e, con le maggioranze previste per l'Assemblea Straordinaria, quello disciplinante il rapporto mutualistico;
 10. delibera sul mancato accoglimento della domanda di ammissione dell'aspirante socio cooperatore e volontario da parte del Consiglio di Amministrazione su istanza dello stesso aspirante;
 11. delibera, secondo le previsioni dell'apposito regolamento interno, piani di crisi aziendale stabilendo forme di apporto anche economico da parte dei soci cooperatori per la soluzione della crisi stessa, nonché eventuali trattamenti economici ulteriori in favore dei soci cooperatori ai sensi del precedente Articolo 20;
 12. delibera la costituzione di appositi fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale stabilendo: l'ammontare complessivo di tali fondi; l'eventuale periodo minimo di durata del rapporto sociale del socio sovventore; l'eventuale ulteriore contenuto della domanda di ammissione a socio sovventore oltre a quanto previsto dall'Articolo 17; l'ammontare dell'eventuale sovrapprezzo delle azioni di sovvenzione; le modalità e i termini di esecuzione dei conferimenti; i diritti patrimoniali e di voto nonché i privilegi attribuiti alle azioni di sovvenzione; le eventuali condizioni che ne limitano la trasferibilità ed ogni altra caratteristica delle azioni medesime;
 13. delibera sulla misura della partecipazione che dovrà essere sottoscritta dai nuovi soci cooperatori.
- Sia il bilancio con la relazione degli amministratori sia i programmi pluriennali e annuali dell'attività devono essere depositati nella sede sociale affinché i soci ne possano prendere visione almeno quindici giorni prima della relativa assemblea.

L'azione sociale di responsabilità contro gli amministratori di cui al precedente punto 8 può essere esercitata anche dai soci aventi diritto ad almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci.

L'Assemblea Ordinaria delibera su ogni altra materia riservata alla sua competenza dalla legge e dal presente statuto nonché sottoposta alla sua preventiva autorizzazione dagli amministratori ferma restando la responsabilità di questi per gli atti compiuti.

Articolo 31 – Assemblea Straordinaria

L'Assemblea Straordinaria si riunisce per deliberare:

- sulle modificazioni dell'atto costitutivo e del presente statuto;
- sulla proroga della durata e sullo scioglimento anticipato della cooperativa;
- sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori;
- su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza.

In deroga a quanto previsto dal precedente comma, come previsto dall'art. 2365 secondo comma del Codice Civile, sono attribuite alla competenza del Consiglio di Amministrazione le seguenti materie:

- l'istituzione e la soppressione di sedi secondarie;
- gli adeguamenti dello statuto alle disposizioni normative;
- il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale;
- la fusione nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505 bis del Codice Civile.

Articolo 32 – Quorum

In prima convocazione l'assemblea sia ordinaria che straordinaria è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati tanti soci che siano titolari della metà più uno dei voti spettanti a tutti i soci della cooperativa aventi diritto al voto e delibera con la maggioranza favorevole dei voti spettanti ai soci presenti e/o rappresentati.

In seconda convocazione:

- l'assemblea ordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei voti spettanti ai soci presenti o rappresentati e delibera validamente con la maggioranza favorevole dei voti spettanti ai soci presenti e/o rappresentati;
- l'assemblea straordinaria è regolarmente costituita quando siano presenti e/o rappresentati tanti soci che siano titolari di almeno un quinto dei voti spettanti a tutti i soci della cooperativa aventi diritto di voto e delibera validamente con la maggioranza favorevole dei voti spettanti ai soci presenti e/o rappresentati.

In deroga a quanto sopra, per la nomina delle cariche, risulteranno eletti amministratori e sindaci coloro che avranno sostenuto il maggior numero di voti di preferenza fra quelli espressi dai soci presenti e/o rappresentati in assemblea secondo quanto precisato eventualmente in apposito regolamento interno.

Articolo 33 – Modalità di voto

Le votazioni avverranno per alzata di mano salvo diversa decisione dell'assemblea.

Articolo 34 – Diritto di voto

Nelle assemblee hanno diritto di voto i soci operatori e volontari che risultino iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni e che non siano in mora con i versamenti delle azioni sottoscritte.

Ogni socio cooperatore e volontario ha diritto ad un solo voto qualunque sia il numero delle azioni possedute.

Hanno altresì diritto di voto i soci sovventori iscritti nell'apposito libro da almeno novanta giorni; essi possono avere diritto ciascuno a più voti ma non oltre a cinque in relazione all'ammontare dei loro conferimenti; il numero dei voti spettanti ai soci sovventori è quello precisato nel precedente Articolo 17.

In ogni caso ai soci sovventori non potrà essere attribuito complessivamente più di un terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti e/o rappresentati in ciascuna assemblea generale. Qualora per qualunque motivo si superi tale limite i voti di tutti i soci sovventori sanno ricondotti automaticamente entro la misura consentita applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero dei voti da essi portato.

Ogni socio avente diritto di voto può farsi rappresentare nell'assemblea mediante delega da un altro socio che abbia diritto di voto e che appartenga alla stessa categoria purché non amministratore o sindaco; ciascun socio delegato può rappresentare fino ad un massimo di cinque soci.

Le deleghe devono essere conferite per iscritto, menzionate nel verbale dell'assemblea e conservate fra gli atti sociali.

Le associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo e gli organismi periferici delle medesime cui la cooperativa aderisce potranno partecipare coi propri rappresentanti ai lavori dell'assemblea, senza diritto di voto.

Articolo 35 – Presidenza

L'assemblea, tanto in sede ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o in caso di sua assenza o rinuncia dal Vice Presidente; in caso di assenza di entrambi essa sarà presieduta da un socio eletto dall'assemblea stessa con il voto favorevole della maggioranza dei presenti e/o rappresentati.

L'assemblea nomina con la stessa maggioranza un Segretario e quando occorreranno due scrutatori.

Le deliberazioni devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente dell'assemblea e dal Segretario.

Il Presidente dell'assemblea ne verifica la regolarità di costituzione ne regola lo svolgimento accerta l'identità e la legittimazione dei presenti ed accerta i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.

Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti; esso deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti. Nel verbale devono essere riassunte su richiesta dei soci le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

Il verbale delle assemblee straordinarie deve essere redatto dal Notaio.

I soci hanno diritto ad esaminare il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee ed ottenerne estratti a proprie spese.

SEZIONE II

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Articolo 36 – Consiglio di Amministrazione

La cooperativa è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto di un numero di consiglieri variabile da un minimo di tre a un massimo di sette, eletti dall'assemblea che ne determina di volta in volta il numero.

Gli amministratori possono essere scelti tra i soci cooperatori; possono essere amministratori anche i non soci tuttavia la maggioranza degli amministratori deve essere scelta tra i soci cooperatori.

Possono essere scelti come amministratori anche i soci sovventori purché entro un numero massimo non superiore a un terzo degli amministratori complessivi e pur anche nel rispetto di quanto al comma precedente.

Gli amministratori restano in carica da uno a tre esercizi secondo quanto stabilito di volta in volta dall'assemblea, scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.

Salvo quanto previsto dall'articolo 2390 del Codice Civile gli amministratori possono ricoprire incarichi negli organi di amministrazione di altre imprese a condizione che essi siano formalmente autorizzati da apposito atto deliberativo del Consiglio di Amministrazione della cooperativa. La mancanza di tale atto deliberativo comporta la decadenza dall'ufficio di amministratore.

Spetta al Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale, determinare il compenso dovuto a quelli dei suoi membri che siano investiti di particolari cariche in conformità del presente statuto.

Il Consiglio elegge tra i suoi membri il Presidente e il Vice Presidente.

Esso può delegare le proprie attribuzioni ad uno o più amministratori oppure a un comitato esecutivo determinando contenuti, limiti e eventuali modalità di esercizio della delega conferita; tuttavia non potranno essere oggetto di delega, oltre alle materie previste dall'art. 2381 del Codice Civile, i poteri in materia di ammissione, di recesso e di esclusione dei soci e le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci.

Gli organi delegati dovranno riferire al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale almeno ogni quattro mesi sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo per le loro dimensioni o caratteristiche effettuate dalla cooperativa e dalle sue controllate.

Gli amministratori sono tenuti ad agire in modo informato; ciascuno di essi può chiedere agli organi delegati che in consiglio siano fornite informazioni relative alla gestione della società.

Articolo 37 – Convocazione e quorum

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte in cui vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda scritta da almeno due consiglieri con indicazione delle materie da discutere.

La convocazione è fatta a mezzo di lettera spedita ovvero consegnata a mano non meno di cinque giorni prima dell'adunanza e nei casi urgenti anche tramite telegramma, fax o posta elettronica in modo che i consiglieri e i sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica. Le votazioni sono palesi.

Le deliberazioni sono validamente prese con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità di voti la deliberazione si intende approvata o non approvata a seconda di come ha votato chi presiede la seduta.

Ciascun amministratore deve dare notizia agli altri amministratori ed al collegio sindacale se nominato di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della cooperativa precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata; se si tratta di amministratore delegato deve altresì astenersi dal compiere l'operazione investendo della stessa il consiglio di amministrazione. In tali casi la deliberazione del consiglio di amministrazione deve adeguatamente motivare le ragioni e la convenienza per la cooperativa dell'operazione.

Articolo 38 – Poteri

Il consiglio di amministrazione è investito in via esclusiva di tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della cooperativa.

Pertanto compete al consiglio di amministrazione fra l'altro e a titolo meramente esemplificativo:

- a) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea;
- b) redigere i piani pluriennali e annuali dell'attività con relativo bilancio di previsione da sottoporre all'assemblea per l'approvazione conformemente alla legge e al presente statuto;
- c) redigere il bilancio consuntivo e la relazione ad esso conformemente alle norme di legge in materia ed a quanto previsto dal presente statuto;
- d) gestire il collocamento delle azioni di sovvenzione affidato alla sua competenza dalla legge o dal presente statuto;
- e) redigere i regolamenti interni da sottoporre all'assemblea per l'approvazione;
- f) stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti l'attività sociale;
- g) deliberare e concedere avalli cambiari, fideiussioni ed ogni altra garanzia sotto qualsiasi forma per facilitare l'ottenimento del credito agli enti o società cui la cooperativa aderisce nonché a favore di altre cooperative e società;
- h) deliberare su tutte le materie di all'Articolo 5;
- i) conferire procure, sia generali che speciali, ferma la facoltà attribuita al Presidente;
- j) nominare un direttore determinandone funzioni e relativa retribuzione;
- k) assumere e licenziare i dipendenti della cooperativa fissandone le mansioni e le retribuzioni;
- l) delibera circa l'ammissione, il recesso e l'esclusione dei soci;
- m) commina le sanzioni disciplinari previste dal regolamento interno ai soci operatori inadempienti;
- n) promuove la costituzione di consorzi o aderire a quelli promossi da altre cooperative compilando o approvando i progetti di statuto relativi determinando le quote di capitale sociale da sottoscrivere e nominando i delegati;
- o) delibera e compie tutti gli atti e tutte le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione inerenti l'oggetto sociale, fatta eccezione soltanto di quelli che per disposizioni di legge o del presente statuto siano riservati all'assemblea generale.

Il consiglio di amministrazione inoltre sarà competente a deliberare sulle materie ad esso delegate dal precedente Articolo 31 ferma restando l'applicazione dell'art. 2436 del Codice Civile.

Articolo 39 – Sostituzione amministratori

In caso vengano a mancare uno o più amministratori il Consiglio provvede a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 del Codice Civile scegliendo i nuovi amministratori tra quelli appartenenti alla stessa categoria cui appartenevano gli amministratori da sostituire.

Articolo 40 – Diritto all'esame del Libro delle Adunanze del Consiglio di Amministrazione

I soci che non siano in mora per la mancata esecuzione dei conferimenti o inadempienti rispetto alle obbligazioni contratte con la cooperativa quando almeno un decimo del numero complessivo lo richieda hanno diritto ad esaminare attraverso un rappresentante eventualmente assistito da un professionista di sua fiducia il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione e il libro delle deliberazioni del comitato esecutivo se esiste.

Articolo 41 – Presidente

Il Presidente del consiglio di amministrazione ha la rappresentanza e la firma sociale.

Egli è pertanto autorizzato a riscuotere da pubbliche amministrazioni e da privati pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo rilasciandone liberatorie e quietanze.

Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la cooperativa davanti a qualsiasi autorità giudiziaria o amministrativa e in qualunque grado di giurisdizione.

Prevvia autorizzazione del consiglio di amministrazione può delegare i propri poteri in tutto o in parte al Vice Presidente o a un membro del consiglio nonché con speciale procura a dipendenti della cooperativa o a terzi.

Il Presidente convoca il consiglio di amministrazione ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengono fornite a tutti i consiglieri.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le di lui mansioni spettano al Vice Presidente.

SEZIONE III

COLLEGIO SINDACALE E CONTROLLO CONTABILE

Articolo 42 – Collegio Sindacale

Il Collegio Sindacale, se obbligatorio per legge o se comunque nominato dall'Assemblea, si compone di tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'Assemblea tra i soggetti in possesso dei requisiti previsti dalla legge.

Il Presidente del Collegio Sindacale è nominato dall'Assemblea.

I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

Essi sono rieleggibili.

La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata dall'Assemblea all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

Al Collegio Sindacale può essere attribuito dall'Assemblea anche l'incarico di revisione legale dei conti; in tal caso esso deve essere integralmente composto di revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Articolo 43 - Revisione legale dei conti

La revisione legale dei conti, se non è attribuita al Collegio Sindacale, ai sensi dell'articolo precedente, è esercitata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro
L'Assemblea determina il compenso spettante al revisore o alla società di revisione per l'intera durata dell'incarico pari a tre esercizi.

TITOLO IX

REQUISITI MUTUALISTICI

Articolo 44 – Requisiti mutualistici

E' vietata la distribuzione ai soci dei dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato.

Le riserve sociali non sono ripartibili tra i soci né durante la vita sociale né in occasione dello scioglimento della cooperativa.

Nel caso di scioglimento della società l'intero patrimonio sociale dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati sarà devoluto ai fondi per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

TITOLO X

SCIoglimento

Articolo 45 - Scioglimento

In caso di scioglimento della cooperativa l'assemblea nomina uno o più liquidatori preferibilmente tra i soci stabilendone i poteri.

TITOLO XI

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Articolo 46 – Clausola compromissoria

Le controversie derivanti dal presente statuto, comprese quelle insorte in materia di recesso, esclusione e tutte le altre relative all'interpretazione ed all'applicazione delle disposizioni statutarie, regolamentari o delle deliberazioni legalmente prese dagli organi sociali competenti, che dovessero insorgere tra la Cooperativa ed i soci o tra i soci stessi devono essere rimesse alla decisione di un Collegio Arbitrale.

Il Collegio Arbitrale si compone di tre arbitri nominati a cura del Presidente del Tribunale di Ancona, che provvederà anche alla designazione del Presidente del Collegio.

L'arbitrato sarà rituale e gli arbitri decideranno secondo diritto.

TITOLO XII

RINVIO ALLA LEGGE

Articolo 47 - Rinvio

Per quanto non stabilito dal presente statuto si richiamano le vigenti disposizioni contenute nel codice civile e le leggi speciali vigenti in materia.

17 di 17